



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/me

Roma, 27 febbraio 2023

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di CATANZARO**

*Inviato tramite e-mail*

Oggetto: PO 22/2023 - Sostituzione componenti Consiglio dell'Ordine eletti nella lista di minoranza

Facendo seguito al quesito trasmesso in data 16 febbraio 2023, nel quale

- si evidenzia che a seguito delle dimissioni dei due consiglieri appartenenti alla lista di minoranza si è proceduto a convocare, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 139/2005, i candidati non eletti della lista di minoranza e che al termine dello scorrimento della lista di minoranza tutti i candidati non eletti si sono dichiarati non disponibili ad assumere l'incarico,
- si chiede se per integrare il Consiglio dell'Ordine nella composizione integrale di 11 componenti, si possano convocare i due candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti della lista di maggioranza, o se sia necessario ricorrere ad elezioni suppletive per ricostituire l'integrità del Consiglio dell'Ordine,

si osserva quanto segue.

Il d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 disciplina compiutamente le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio dell'Ordine, prevedendo espressamente all'art. 16 che alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, morte, dimissioni o per altre cause si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste.


L'ordinamento professionale, anche in considerazione del sistema elettorale basato su liste contrapposte guidate da un candidato presidente, non prevede la possibilità di procedere con elezioni suppletive.

Pertanto, i due consiglieri dimissionari potevano essere sostituiti solo con i non eletti della stessa lista dei consiglieri dimissionari. Ne consegue che, non essendo stato possibile sostituire i due consiglieri dimissionari, il Consiglio si troverà ad operare con il Presidente e otto consiglieri.

Si evidenzia che il Ministero della Giustizia, con nota del 26 gennaio 2011, chiamato a pronunciarsi su una questione analoga a quella posta da codesto Ordine, ha precisato che *"l'art. 16 del d.lgs. 139/2005 prevede che i consiglieri che siano per qualsiasi causa venuti a mancare sono sostituiti con i primi dei non eletti nelle rispettive liste. Non sono invece previste le elezioni suppletive, evidentemente presumendosi che il Consiglio debba funzionare anche con un numero di consiglieri ridotto (come sembra debba verificarsi nel caso di specie, se non sono individuabili altri nominativi da sostituire ai dimissionari). Tanto si evince altresì dal comma 3° della norma citata, il quale prevede che soltanto se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti del Consiglio, questo decade automaticamente con conseguente necessità di procedere a nuove elezioni"*.

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.